

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di BERGAMO

Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Il Tribunale di Bergamo, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Dr. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente

Dr. Bruno Gian Pio Conca Giudice

D.ssa Maria Magrì Giudice estensore

Nel procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione **P.U. 371/2023** promosso da **.** (C.F. e P.IVA), a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/01/2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Premesso in fatto

Lo (C.F. e P.IVA) ha depositato in data 30/11/2023 il ricorso ex artt. 40, 57 e 63, comma 2 *bis* CCII volto ad ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione.

A seguito della mancata adesione all'accordo di ristrutturazione da essa proposto all'Agenzia delle Entrate, la società debitrice ha dedotto l'applicabilità alla presente procedura dell'art. 63, comma 2 *bis*, CCII, secondo il quale il Tribunale può omologare l'accordo di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ove tale adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori (cosiddetto *cram down*). Invero, secondo la prospettazione della società ricorrente, alla presente procedura non sarebbe applicabile la novella legislativa introdotta dall'art. 1 *bis* del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69, convertito in Legge



10/08/2023 n. 103, che ha posto delle limitazioni alla possibilità di omologare gli accordi di ristrutturazione in assenza di adesione dell'Amministrazione Finanziaria: segnatamente il *cram down* viene limitato ai soli accordi che prevedano la continuità aziendale, quando almeno un quarto dei creditori abbia aderito all'accordo disatteso dall'Agenzia delle Entrate, e quest'ultima venga soddisfatta per almeno il 30% del suo credito, o in alternativa, quando abbiano aderito all'accordo meno di un quarto dei creditori e l'Agenzia delle Entrate venga soddisfatta per almeno il 40% del suo credito.

La ricorrente fa discendere il motivo della applicabilità della normativa previgente dalla circostanza che la società aveva proposto all'Agenzia delle Entrate una prima proposta di transazione il 17/05/2023, data antecedente all'entrata in vigore della novella legislativa, avvenuta in data 14/06/2023. Secondo le allegazioni attoree, la proposta di transazione del 17/05/2023 non aveva avuto seguito, in quanto la società aveva depositato in data 18/07/2023 una proposta integrativa alla prima, migliorativa sotto l'aspetto della percentuale di soddisfacimento del credito (passando da una percentuale del 27,97% ad una del 30,97%) e delle garanzie offerte (presenti solo nella seconda proposta). Dal momento che l'Agenzia delle Entrate, unico creditore considerato nell'accordo di ristrutturazione, non ha aderito alla proposta transattiva (con diniego espresso il 23/09/2023 – doc. n. 23 fascicolo ricorrente), allora la società debitrice ha depositato in data 30/11/2023 il ricorso volto ad ottenere l'omologazione del Tribunale, ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis CCII (*cram down*).

Il Tribunale con decreto del 12/12/2023 ha invitato le parti a trattare in contraddittorio la questione dell'applicabilità o meno alla presente procedura della norma transitoria introdotta dall'art. 1 *bis* del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69, convertito in Legge 10/08/2023 n. 103, relativamente all'art. 63, comma 2 *bis*, CCII.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in data 02/01/2024, depositando memoria di opposizione ex art. 48, comma 4, CCII. La resistente ha sostenuto che al caso di specie sia applicabile la novella legislativa e non quella pregressa, in quanto la proposta transattiva depositata il 18/07/2023 è da considerarsi novativa rispetto alla precedente, essendosi modificata la percentuale di soddisfacimento dei suoi crediti. Inoltre, l'opponente ha dedotto come, in presenza di un unico creditore, dissenziente, non venga pregiudicato alcun



interesse concorsuale alla approvazione dell'accordo di ristrutturazione, tale da rendere necessario l'intervento "sostitutivo" del Tribunale (*cram down*).

All'udienza del 24/01/2024, dopo breve discussione delle parti, il Tribunale ha riservato la sua decisione.

Tutto ciò premesso

1 – il Collegio ritiene che la questione della successione temporale delle due disposizioni normative sopra richiamate vada esaminata non tanto dal punto di vista della data di presentazione della proposta transattiva all'Agenzia delle Entrate, quanto piuttosto al momento della introduzione del giudizio, ovverossia al momento in cui la società ha inteso adire il Tribunale per ottenere la omologazione dell'accordo di ristrutturazione in assenza dell'adesione dell'Agenzia delle Entrate.

Infatti, l'art. 1 bis del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69, convertito in Legge 10/08/2023 n. 103, al suo sesto comma stabilisce che: "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente decreto" (14/06/2023 – giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69 in Gazzetta Ufficiale).

A loro volta i commi 1 e 2 dell'art. 63 CCII stabiliscono, il primo la possibilità per il debitore di proporre il pagamento parziale e dilazionato dei tributi nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione; il secondo comma che: "la proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3....".

Infine, l'art. 88, comma 3 CCII, all'interno dell'articolo titolato "trattamento di crediti tributari e contributivi" nell'ambito della procedura di concordato preventivo, prevede che: "copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito in tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore ...".

La lettura combinata delle norme sopra riportate induce a ritenere che la proposta di transazione fiscale, nell'ambito di procedure concorsuali che chiamino in causa una



pronuncia del Tribunale, debba essere presentata in maniera contestuale sia all'Amministrazione Finanziaria competente sia al Tribunale.

Infatti, gli accordi di ristrutturazione devono avere data certa (art. 57, 2° comma CCII, che richiama il precedente l'art. 56, 2° comma). La data certa permette di individuare esattamente i creditori e l'entità dei crediti inclusi negli accordi, la percentuale di soddisfazione dei diversi crediti ed i tempi di dilazione dei relativi pagamenti.

Per il caso di conclusione di un accordo con i creditori, la data certa viene garantita attraverso la registrazione dell'atto (art. 2704 c.c.), oppure mediante la sua sottoscrizione avanti ad un notaio (art. 2703 c.c.).

Invece, per il caso di mancanza di un qualsiasi accordo fra debitore e creditori, occorre riferirsi ad un parametro temporale diverso, che possa univocamente determinarsi.

Tale parametro non può che essere la data di deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale. In tale momento, infatti, il debitore adisce il Tribunale al fine di ottenere una sua pronuncia, e segnatamente l'approvazione della sua proposta transattiva in sostituzione dell'Amministrazione finanziaria. In altre parole, il debitore chiede che il Tribunale omologhi la sua proposta, pur in assenza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 62, comma 2 bis, CCII. Perciò è quello dell'introduzione del giudizio il primo momento in cui la proposta transattiva del debitore viene cristallizzata in tutti i suoi elementi (entità dei crediti inclusi nella proposta, percentuale di soddisfazione dei diversi crediti e tempi di dilazione dei pagamenti). Prima di tale momento le parti (debitore ed Amministrazione finanziaria) si trovano ancora in una fase di trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione, fase che è tipicamente caratterizzata dalla possibilità di apportare svariate modifiche alla proposta iniziale a seguito delle reciproche concessioni e/o rinunce proprie della negoziazione precontrattuale. Diversamente opinando, cioè, considerando quale momento determinante la data di deposito della proposta di transazione fiscale presso l'Amministrazione finanziaria, anziché la data di deposito del ricorso al Tribunale, non vi sarebbe la certezza che la proposta sottoposta al vaglio del Tribunale per il cram down sia la medesima proposta che l'Amministrazione finanziaria ha rifiutato (in maniera implicita o esplicita) di accogliere nel corso della trattativa con il debitore.



Questo perché, in assenza di un qualsivoglia accordo con i creditori (come nel caso di specie), che presupporrebbe la certezza della cristallizzazione della proposta e del suo contenuto ad una certa data, il debitore sarebbe libero di scegliere la proposta transattiva, che più gli aggradi fra le diverse proposte di transazione fiscale via via sottoposte al vaglio dell'Amministrazione finanziaria nel corso delle trattative negoziali non andate a buon fine. In tal modo l'Amministrazione finanziaria sarebbe di fatto estromessa dalla possibilità di esprimere compiutamente il suo consenso, per il quale la legge le assegna il termine di novanta giorni (art. 63, 2° comma, CCII).

Esemplificando il caso di specie, il debitore avrebbe potuto chiedere al Tribunale di sottoporre al cram down indifferentemente la prima proposta transattiva del 17/05/2023 (per lui più vantaggiosa in termini di onere economico da assumere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate), oppure la seconda proposta del 18/07/2023 (per lui meno stringente in temini di requisiti minimi richiesti per l'ammissibilità della sua domanda di omologa).

Un tale risultato contrasta con la certezza del diritto e non consente al Tribunale di vagliare la regolarità della procedura seguita dal ricorrente per affermare l'effettività della mancanza di adesione (anche implicita) dell'Amministrazione finanziaria, mancando un termine iniziale certo da cui partire per il conteggio del termine di novante giorni, che l'Amministrazione stessa ha a disposizione per esprimere la sua volontà.

Ne consegue che il sesto comma dell'art. 1 *bis* del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69 va interpretato nel senso che la novella legislativa introdotta dalla norma sia applicabile alle proposte transattive depositate presso la Cancelleria del Tribunale dopo la sua entrata in vigore del 14/06/2023.

2 – In via gradata, ove si volesse accedere all'ipotesi sostenuta dalle parti, secondo la quale la data da prendere in considerazione per stabilire il momento del deposito della proposta transattiva, di cui al comma sesto dell'art. 1 *bis* del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69, sarebbe quello del deposito della proposta di transazione presso l'Amministrazione finanziaria (anziché la data del deposito del ricorso al Tribunale), tuttavia la soluzione non potrebbe essere quella prospettata da parte ricorrente.

Infatti, la proposta da considerare determinante sarebbe non tanto quella originaria del 17/05/2023, quanto piuttosto la seconda proposta del 18/07/2023, sia perché è su tale



seconda proposta che si è formato il dissenso espresso dell'Amministrazione finanziaria comunicato al debitore il 28/09/2023 (doc. n. 23 fascicolo ricorrente e doc. n. 5 fascicolo resistente), sia perché il Tribunale è chiamato ad omologare tale seconda proposta di transazione, cosicché la prima proposta del 17/05/2023 deve intendersi implicitamente rinunciata proprio dal ricorrente mediante la sua sostituzione con la seconda proposta.

Pertanto, anche nel caso di tale denegata ipotesi interpretativa della norma, la proposta transattiva sarebbe soggetta all'applicazione della novella legislativa introdotta dall'art. 1 *bis* del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69, perché la società ricorrente l'ha inviata all'Agenzia delle Entrate il 18/07/2023, data successiva all'entrata in vigore della nuova legge (14/06/2023).

3 – Orbene, come detto, il ricorso per la omologazione dell'accordo di ristrutturazione in assenza di adesione dell'Amministrazione finanziaria è stato depositato il 30/11/2023, mentre la proposta di transazione fiscale di cui viene richiesta al Tribunale la omologazione è quella depositata all'Amministrazione fiscale il 18/07/2023.

Quindi, sia alla data del 30/11/2023, sia alla data del 18/07/2023 era già vigente la novella legislativa introdotta dall'art. 1 *bis* del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69, convertito in Legge 10/08/2023 n. 103, che è entrata in vigore il 14/06/2023.

A partire da tale ultima data "... non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2 bis del predetto art. 63 [del Codice della Crisi].".

Ciò significa che al momento del deposito del ricorso (30/11/2023) non era più possibile adire il Tribunale per chiedere la omologa degli accordi di ristrutturazione secondo la disciplina dell'art. 63, comma 2 *bis* del Codice della Crisi, in quanto tale norma non era già più applicabile.

Deve perciò concludersi che la causa sia disciplinata dal secondo e terzo comma dell'art. 1 *bis* del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69, convertito in Legge 10/08/2023 n. 103.

Secondo la disposizione oggi vigente il Tribunale può omologare l'accordo di ristrutturazione in assenza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria (*cram down*), solo in presenza delle seguenti condizioni congiuntamente considerate: a) che l'accordo non abbia carattere liquidatorio, b) che l'adesione dell'Agenzia delle Entrate sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori, c) che il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti all'accordo di ristrutturazione sia



pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti, d) che la proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione finanziaria sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, e) che il soddisfacimento dei crediti dell'Amministrazione finanziaria sia di almeno il 30% dell'ammontare del suo credito; per il caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti all'accordo di ristrutturazione sia inferiore ad un quarto del totale dei crediti, il credito dell'Amministrazione finanziaria deve essere soddisfatto per almeno il 40% del suo ammontare.

4 – Nel caso per cui è causa non sussistono tutte le condizioni previste dalla legge, in quanto l'Agenzia delle Entrate è l'unico creditore considerato nella proposta di accordo, cosicché manca la pluralità dei creditori che rappresenti un quarto dei crediti, come stabilito dalla lettera c) comma 2 dell'art. 1 *bis* del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69, convertito in Legge 10/08/2023 n. 103.

Inoltre, in mancanza di altri creditori aderenti all'accordo che raggiungano almeno un quarto dei crediti, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe essere soddisfatta nella misura minima del 40%, come stabilito dal 3° comma dell'art. 1 *bis* del Decreto Legge 13/06/2023

n. 69, convertito in Legge 10/08/2023 n. 103, mentre la proposta della società ricorrente prevede il soddisfacimento dei crediti nella minor misura del 30,97%.

Ne consegue che la domanda del ricorrente non è ammissibile, per l'assenza di tutti i requisiti, congiuntamente considerati, previsti dalla novella legislativa.

5 – Ad abundantiam merita un accenno la questione della valutazione della convenienza della proposta di ristrutturazione della società ricorrente rispetto all'alternativa liquidatoria, che dovrebbe formare oggetto di specifica valutazione del Tribunale per addivenire all'omologa dell'accordo in assenza di adesione dell'Amministrazione finanziaria, sia ai sensi dell'art. 63, comma 2 *bis* CCII (norma oggi sospesa), sia ai sensi dell'art. 1 *bis* comma 2 lettera D del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69, convertito in Legge 10/08/2023 n. 103 (norma oggi vigente).

A riguardo il professionista indipendente dr. ha attestato ai sensi dell'art. 63, 1° comma, CCII, sia la veridicità dei dati aziendali sia la fattibilità economica della proposta di accordi presentata dalla società ricorrente (allegato D al fascicolo ricorrente).

In particolare, la proposta di accordo prevede il pagamento all'Agenzia delle Entrate della complessiva somma di € 719.31,50 (corrispondente al 30,97%), con uno stralcio del



69,03% del suo credito, pari a complessivi € 2.252.421,11 al 29/05/2023. Il pagamento dovrebbe essere dilazionato in otto anni con rate annuali di € 78.750,00 per i primi due anni e di € 93.600,00 per i successivi sei anni. La provvista per i pagamenti deriverebbe esclusivamente dai flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale dello studio professionale, consistente nella consulenza contabile e nel servizio paghe e contributi, che verrebbe esercitata nella medesima sede (in comune di consulenza), in cui l'attività viene svolta da circa quarant'anni, con gli stessi dipendenti e collaboratori, con il medesimo pacchetto clienti e senza alcuna modificazione del *management* della società. I flussi di cassa prospettati nel *business plan* (pag. 27 – 28 della relazione dell'attestatore) deriverebbero da una *spending review* della società e da una prospettiva di aumento del suo fatturato.

Il Tribunale ritiene che le allegazioni della società e, di riflesso, l'attestazione del professionista indipendente siano insufficienti per poter affermare la effettiva convenienza della proposta transattiva rispetto all'alternativa liquidatoria.

Infatti, il *business plan* della società calibrato su otto anni risulta scarsamente attendibile, in quanto supera il temine massimo di cinque anni, che, nella prassi, rappresenta l'orizzonte temporale *standard* di un piano di risanamento, cosicché le previsioni appaiono meramente astratte.

D'altro canto, va osservato che il radicamento della società nel territorio, con la conseguente stabilità del parco clienti, unitamente alla continuità dell'apporto lavorativo ed alla professionalità dei dipendenti e dei collaboratori, non costituiscono elementi tali da consentire la prospettazione di un positivo superamento della crisi, in quanto le medesime caratteristiche (sussistenti anche nel passato) non hanno impedito il generarsi della attuale situazione di insolvenza in cui versa la società.

Inoltre, la società non offre alcun indizio innovativo idoneo a far supporre il superamento della crisi né dal punto di vista del cambio gestionale (permane infatti il medesimo amministratore che ha condotto la società in crisi e non viene previsto alcun controllo di gestione), né con la previsione certa di un nuovo pacchetto clienti, che consenta di generare un presumibile *surplus* di fatturato, né infine attraverso l'apporto di finanza esterna.

Con tali premesse, l'alternativa della liquidazione giudiziale appare soluzione più conveniente rispetto all'accordo di ristrutturazione proposto, essendo quanto meno idonea a



fermare il *trend* di aumento dell'esposizione debitoria a causa della cessazione dell'attività, che è attualmente svolta in perdita.

In conclusione, la domanda della società debitrice non è meritevole di accoglimento.

VISTI gli artt. 40, 48, 57 e 63 CCII;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando;

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;

dichiara inammissibile il ricorso per accordo di ristrutturazione proposto da

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bergamo, 31 gennaio 2024

Il Presidente

dr. Vincenzo Domenico Scibetta

